

Studio legale Bulfone

Avv. Enrico Bulfone
Avv. Luca Campanotto
Avv. Anna Bulfone

33100 UDINE - Via Aquileia, 22
tel. 0432/506856 - fax 505915
e-mail : l.campanotto@avvbulfone.it

Avv. Luca Campanotto

Udine, lì 02 Aprile 2020

AL SIG. PREFETTO DI TRIESTE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA
VIA PEC protocollo.prefts@pec.interno.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
SERVIZIO PER LE POLITICHE INFRASTRUTTURALI – UFFICIO II
VIA PEC affariregionali@pec.governo.it

OGGETTO: sollecito all'impugnativa costituzionale governativa in via principale contro l'art. 9 L. R. 5-20 della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (pubblicazione sul B.U.R. F-VG nell'ambito del 1° Supplemento Ordinario dd. 01.04.2020 n. 15 al Bollettino Ufficiale Regionale dd. 01.04.2020 n. 14)

Scrivo La presente personalmente ed in proprio nella mia qualità di cittadino elettore residente nella Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia come da scansione della relativa certificazione comunale di iscrizione nelle liste elettorali che allego unitamente a fotocopia del mio documento di identità personale.

La nuova legislazione regionale specificata in oggetto nasce dal cosiddetto SECONDO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CORONAVIRUS n. 85-20 presentato a iniziativa della attuale Giunta Regionale in data 25.03.2020 e approvato dal Consiglio Regionale sia in commissione sia in aula davvero in tempi record e con unanime consenso forse derivante da un inedito clima unanimista antivirale.

Trattasi di legislazione regionale emergenziale approvata secondo una procedura accelerata e oltretutto con nuove modalità telematiche attraverso una videoconferenza; sin da ora si precisa tuttavia che il sottoscritto non intende discutere più di tanto né sulla effettiva sussistenza dei presupposti emergenziali né sugli eventuali vizi procedurali.

Il sottoscritto intende invece sottolineare, nel merito e soprattutto dal punto di vista sostanziale, come l'art. 9 del citato provvedimento legislativo (già entrato in vigore immediatamente come previsto dal suo art. 16; introduce una innovativa disciplina legislativa integralmente corrispondente all'art. 5 del disegno di legge regionale 85-20 precedentemente citato) non risulti minimamente attinente al complessivo titolo generale della legislazione regionale segnalata, intitolata *Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ma introduca inopinatamente delle modifiche, sia procedurali sia sostanziali, potenzialmente anche radicali e gravissime, e in ogni caso del tutto eterogenee ed estemporanee, rispetto alla precedente disciplina regionale sia legislativa sia amministrativa in materia di utilizzo del territorio e tutela del paesaggio.

Studio legale Bulfone

Avv. Enrico Bulfone
Avv. Luca Campanotto
Avv. Anna Bulfone

33100 UDINE - Via Aquileia, 22
tel. 0432/506856 - fax 505915
e-mail : l.campanotto@avvbulfone.it

Obiettivamente non risulta infatti minimamente comprensibile come l'art. 9 di cui all'oggetto, essendo in realtà relativo a territorio e paesaggio (elementi naturali non antropici ma antropizzati e, quel che è peggio, ulteriormente antropizzabili), possa in qualche modo riguardare l'emergenza sanitaria contrastata dalla legge nella quale risulta inserito quale autentico fuor d'opera ... al Coronavirus, del nostro territorio, e più in generale di tutto ciò che è inorganico, non interessa proprio nulla!

Sembra trattarsi almeno in parte di una legge-provvedimento, in quanto incidente non solamente in via generale e astratta sul piano legislativo ma interferente con la concreta efficacia (sospesa) di atti amministrativi pianificatori più specifici e puntuali (contestualmente ed espressamente citati dall'articolo di legge denunciato).

Mi sembrano evidenti almeno due vizi, a carico della citata disposizione in questa sede denunciata, uno di (in)competenza e uno di (ir)ragionevolezza.

Quanto al primo profilo, appare improprio che la tutela del paesaggio possa venir effettivamente garantita da una non meglio specificata *apposita disciplina di settore* tra l'altro non ancora approvata e in ogni caso di evidente carattere derogatorio rispetto a un Testo Unico statale che almeno quanto al nucleo fondamentale del paesaggio rappresenta ambito riservato in via esclusiva allo Stato e quindi sicuramente intangibile da parte dell'autonomia legislativa regionale anche speciale.

Quanto al secondo profilo, risultano assolutamente indeterminate le effettive ragioni concrete atte a giustificare la sostanziale abrogazione totale mascherata da sospensione in blocco dell'entrata in vigore della disciplina organica pregressa fino all'approvazione di una *prima variante* futura e in realtà sostanzialmente abrogativa ma con effetto retroattivo anche grazie a una mancata integrazione dell'efficacia tendente a sacrificare un comunque preesistente *corpus* normativo legislativo e pianificatorio organico (tra l'altro di buona qualità, quantomeno dal punto di vista tecnico) in favore di una nuova regolamentazione stravagante (quantomeno in una accezione tecnica) che allo stato costituisce una autentica e totale incognita potenzialmente molto pericolosa persino su trasversali materie caratterizzate da costituzionalità necessaria e quindi pesantemente vincolate.

Preme sottolineare come la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia non possa invocare la propria competenza legislativa primaria o esclusiva in materia di urbanistica, poiché la tutela del territorio e del paesaggio rientra non solamente nella trasversale materia ambientale ma anche nella fondamentale materia inerente il paesaggio la cui tutela risulta sancita dal parametro costituito dall'art. 9 Cost. tra i principi fondamentali, che costituiscono sempre e in ogni caso un preciso e ineludibile vincolo legislativo anche per il nostro legislatore regionale speciale ex art. 4 L. Cost. 1/63 (Statuto Speciale per la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia) in quanto pacificamente rientranti tra i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica irrimediabili e quindi assolutamente inderogabili anche da parte di una Regione a Statuto Speciale.

Studio legale Bulfone

Avv. Enrico Bulfone
Avv. Luca Campanotto
Avv. Anna Bulfone

33100 UDINE - Via Aquileia, 22
tel. 0432/506856 - fax 505915
e-mail : l.campanotto@avvbulfone.it

Chi come il sottoscritto vive da sempre in Friuli, o comunque ama il proprio territorio anche di adozione, non può non affezionarsi, per fare solamente tre esempi, alla dura natura delle nostre montagne, al medio corso del Tagliamento unico fiume europeo non irregimentato, allo splendido comprensorio pedemontano costituito dai Magredi dei torrenti Meduna e Cellina, ovverosia a tutte le innumerevoli ricchezze paesaggistiche che avrebbero finalmente ricevuto specifica tutela qualora non fosse già entrato in vigore l'art. 9 denunciato, il quale ultimo rischia di giovare non certo alla comunità regionale ma a pochi e potenti speculatori senza alcuno scrupolo.

Si sollecita pertanto un opportuno e anzi necessario intervento governativo volto ad evitare che l'attuale contesto emergenziale possa venir strumentalizzato quale paravento idoneo all'approvazione di deroghe immotivate e quantomeno censurabili anche in considerazione degli effetti che queste ultime ben potrebbero avere anche a breve in danno del territorio e del paesaggio e in favore di pochi eventualmente interessati a pesantissime speculazioni.


Si invoca, contro l'art. 9 specificato in oggetto, in ragione dei vizi adottati e degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale che l'Autorità Governativa eventualmente ritenesse di far giurisdizionalmente valere per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, non solamente una sollecita impugnativa governativa in via principale avanti la Corte Costituzionale, ma anche una immediata e contestuale tutela cautelare, grazie a una espressa e ulteriore istanza governativa volta alla sospensione cautelare degli effetti legislativi della disposizione denunciata e auspicabilmente impugnata nelle more della definizione del relativo giudizio avanti la Consulta.

È mia opinione sia necessario puntualizzare con forza l'assoluta necessità di evitare interventi legislativi disorganici, oltretutto su materie fondamentali, nel caso di specie anche per scongiurare il rischio di uno sconfinamento nel puro arbitrio legislativo.

Concludo sottolineando il mio più profondo rammarico, da convinto sostenitore del democratico pluralismo non solamente linguistico e politico ma anche istituzionale e territoriale, nel constatare quanto in basso stia scadendo certa legislazione della mia Regione Autonoma, che pure amo molto, nonostante tutti i suoi limiti e difetti, congeniti e acquisiti, ma qui mi taccio, anche per non tediare ulteriormente la S. V. Ill.ma.

Con osservanza.

- avv. Luca Campanotto -



SCADE IL 09/04/2026



AV 5402438

IPZS spa - OCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 5402438


DI

CAMPANOTTO
LUCA

Cognome..... CAMPANOTTO
 Nome..... LUCA
 nato il..... 09/04/1981
 (alto n. 169p. I s. A.)
 a..... LATISANA (UD)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... RIVIGNANO TEOR
 Via..... VIA CAVOUR 97/2
 Stato civile.....
 Professione..... AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... mt. 1,87
 Capelli..... brizzolati
 Occhi..... azzurri
 Segni particolari..... nessuno



Firma del titolare *Luca Campanotto*
RIVIGNANO TEOR il 17/07/2015

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
d'ordine del Sindaco
LE DELEGATO





COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Certificato Nr. 140766

IL SINDACO

In conformita' alle risultanze degli atti

CERTIFICA CHE

CAMPANOTTO LUCA

NATO IL 09/04/1981 A LATISANA (UD)

ATTO N. 169-1-A/1981

AB.RIVIGNANO VIA CAVOUR 97/2

QUI RESIDENTE DALLA NASCITA

E' ISCRITTO IN QUESTE LISTE ELETTORALI AL

N. 414 /M

In carta libera per uso elettorale.

RIVIGNANO TEOR 03/03/2020

Per il Sindaco
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Massimo Reno'

